



STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice civile è costituita, con sede in Porto Turistico Marina di Arbatax 08048 – Tortoli Arbatax (NU), un'associazione che assume la denominazione "Vela Sardegna associazione sportiva dilettantistica", in breve "Vela Sardegna A.s.d."

Il sodalizio, nei limiti posti dal CTS, si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e del CIP nonché agli Statuti ed ai Regolamenti dell'UISP e delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo settore" (ETS) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della già menzionata iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Vela Sardegna ASD – Ente del Terzo settore", in sigla denominata "Vela Sardegna ASD - ETS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al già menzionato Registro. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

TITOLO II - SCOPO- OGGETTO

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

Attività di interesse generale (art. 5 c. 1 CTS)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Nello specifico si punta alla promozione degli sport velici, alla diffusione della loro conoscenza e regole teoriche di base, coinvolgendo, in collaborazione con le autorità scolastiche, gli alunni delle scuole primarie e secondarie, attraverso l'ausilio di strumenti didattici quali: libri, filmati, brevi dispense divulgative, etc. e con uscite guidate in porto dove sono attraccate le barche a vela etc.;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. Nello specifico, l'Associazione intende collaborare, attraverso l'adesione ad eventi e manifestazioni, a campagne di sensibilizzazione e progetti di volontariato attivo aventi quali finalità la sensibilizzazione delle persone sulla pericolosità dell'inquinamento;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni che nello specifico riguarderanno la tutela dei beni paesaggistici naturali ed estetici del territorio attraverso la loro osservazione vista e monitorata nei momenti di navigazione al fine di verificarne eventuali mutamenti, che diventeranno in questo caso oggetto di segnalazione alle autorità;



h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Si renderà disponibile la propria flotta per accompagnare tecnici e ricercatori specializzati nell'osservazione e analisi delle acque marine territoriali, dell'habitat faunistico per monitorare e verificarne lo stato di conservazione e tutela, facilitata grazie alla conoscenza dei luoghi da parte degli associati;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. In particolare, promuovere studi, ricerche, incontri, dibattiti, manifestazioni, anche attraverso pubblicazioni ed audiovisivi, inerenti alle attività e le iniziative svolte nella pratica sportiva della vela; Divulgare l'arte, la letteratura, la cultura, gli usi, le tradizioni marinaresche, anche attraverso il gemellaggio con altri enti o l'organizzazione di eventi; Organizzare conferenze, dibattiti, manifestazioni pubbliche anche in collaborazione con Enti pubblici o privati, altre associazioni o circoli culturali per contribuire alla diffusione della cultura marinaresca;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, sportivo o religioso attraverso la partecipazione attiva agli eventi che si svolgono regolarmente nell'ambito territoriale (festival, feste religiose e laiche, regate storiche etc.);

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. Specificatamente si amplierà la collaborazione con gli istituti scolastici superiori stabilendo con loro schemi di convenzione mirati con particolare attenzione rivolta ai minori vulnerabili e alla diffusione di una cultura dell'inclusione che preveda e tenga conto dell'importanza della diversità;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni. In particolare, si vuole promuovere l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche in particolare quelle legate al mondo della vela; ovvero gestire attrezzature, imbarcazioni, natanti, impianti, palestre, campi e strutture sportive di vario genere, propri o di terzi, adibiti al raggiungimento degli scopi sociali fra cui, a titolo esplicativo e non esclusivo, corsi sul rimessaggio, l'ormeggio, la manutenzione ordinaria e straordinaria di barche, natanti e di loro attrezzature.

Sempre in questo contesto, inoltre, si evidenziano le seguenti possibili attività:

1. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI, in particolare nelle discipline legate all'attività velica e marinaresca;
2. promuovere e organizzare attività conoscitive e didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
3. organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
4. studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
5. partecipare ad attività alturiere (crociere e regate nazionali ed internazionali) su unità a vela, idonee a navigazioni prolungate, messe a disposizione dell'Associazione.
6. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
7. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, supportandone logisticamente le già menzionate attività, organizzando anche trasferimenti e quando necessario;



8. organizzare e la promozione di corsi di formazione pratici e teorici, aperti agli associati e no, al fine di sviluppare una cultura più responsabile e professionale dell'approccio della nautica ed alla cultura marinairesca;

9. promuovere, e diffondere lo sviluppo della navigazione da diporto d'altura, lo sport della vela e la cultura del mare, svolgendo attività ed iniziative connesse con gli sport nautici, per tutti, uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con particolare attenzione ai lavoratori, alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale ed alle loro famiglie;

10. assolvere i suoi fini sociali, in armonia con la natura, impegnandosi a rispettare e a difendere il mare e a trasmettere tali valori agli associati.

11. organizzare corsi di preparazione per il conseguimento della patente nautica, e comunque corsi di navigazione atti a migliorare le conoscenze marine dei soci;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, facendo proprie le finalità di cui alla citata Legge n. 166/2016, anche partecipando ad iniziative di altre associazioni no profit;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, attraverso le iniziative svolte nella pratica sportiva della vela;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso le iniziative svolte nella pratica sportiva della vela;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata da utilizzare nelle iniziative svolte nella pratica sportiva della vela;

Articolo 4

Attività diverse

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e principali.

La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia.

L'Associazione rispetta i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle sue disposizioni attuative in materia di svolgimento di tali attività.

Si fa quindi riferimento a:

- la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni sportive e ricreative, di mostre, di fiere e di convegni, sempre nell'ottica di non svolgere alcun fine di lucro e di operare per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, inerenti alle iniziative svolte nella pratica sportiva della vela;

- ideare, gestire e promuovere ogni attività di comunicazione e promozione, compresa la gestione di siti internet, social network o altre fonti, connesse allo svolgimento e al raggiungimento degli scopi sociali, inerenti alle iniziative svolte nella pratica sportiva della vela;

L'associazione potrà lavorare in sinergia, accordo, collaborazione e partnership con altre Associazioni, Enti pubblici e/o privati, italiani e/o esteri, che operino nel medesimo ambito in cui l'Associazione intende operare e ne condividere le finalità. Verso detti terzi, l'Associazione svilupperà il più possibile



il proprio legame, favorendone e coordinandone lo sviluppo, per migliorare sempre più la propria operatività ed il sostegno ai soggetti cui essa si indirizza.

Per il migliore raggiungimento delle proprie finalità sociali, l'Associazione potrà istituire al proprio interno Sezioni eventualmente dotate di un regolamento interno.

L'associazione, ottenuto il parere vincolante dell'Assemblea potrà compiere tutti gli atti direttamente od indirettamente connessi all'oggetto sociale. L'associazione potrà, inoltre, assumere, direttamente od indirettamente, cointeressenze e partecipazioni in società, enti, consorzi aventi oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio, nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'associazione potrà, infine: acquisire finanziamenti e provviste finanziarie in genere da banche società ed altre strutture che esercitano il credito; contrarre mutui passivi, ipotecari e no, concedere garanzie reali, fidejussioni, avalli, cauzioni ed altre garanzie reali e/o personali, anche a favore di terzi, se nell'interesse dell'associazione.

TITOLO III - Soci

Articolo 5 (Associati)

1. Sono membri dell'associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche o associazioni ed enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi espressi all'Art. 2, e che abbiano versato la quota associativa annuale stabilita dal consiglio direttivo;

2. Il numero dei membri è illimitato;

3. Sono membri dell'Associazione, i Membri Fondatori, i Membri Onorari, Membri Aderenti e i Membri Allievi:

- Membri Fondatori: Sono Soci Fondatori coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo e hanno contribuito all'avviamento dell'attività dell'Associazione agli stessi e concesso diritto di voto in assemblea dei soci e accesso alle cariche sociali.

- Membri Onorari: Sono Soci Onorari coloro che, per eminenti meriti tecnici-personali, vengono ammessi come tali dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Tali soci non sono tenuti al pagamento della quota associativa, possono partecipare all'assemblea con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

- Membri Aderenti: Sono Aderenti all'Associazione le persone fisiche che intendono condividere la realizzazione degli scopi della stessa. Possono inoltre essere soci aderenti le Associazioni, anche scolastiche, le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche, I Comitati, le Società, le cooperative e tutti quei soggetti che abbiano finalità non contrastanti con quelle A.S.D. VELA Sardegna Arbatà. I Soci Aderenti hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

- Membri ordinari Allievi. Sono soci allievi i giovani minori d'età non precedentemente aderenti all'Associazione, diretti beneficiari di tutte le attività operative, organizzati dall'Associazione stessa. La loro partecipazione alle attività è subordinata al versamento di una quota sociale, che annualmente sarà stabilita dal Consiglio Direttivo. I Membri Allievi potranno utilizzare le imbarcazioni, le attrezzature ed i servizi messi a tale fine a disposizione dall'Associazione stessa, nel rispetto delle direttive del regolamento interno. Trattandosi di associati minorenni, il diritto al voto deve ritenersi attribuito ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Articolo 6 (Ammissione dei membri)

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque vi abbia interesse deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, unico organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei





regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed è annotata nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso motivato all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima assemblea utile deciderà in merito al ricorso. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Articolo 7 Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee con diritto di voto, a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno 30 giorni;
- b) elettorato passivo;
- c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati a condizione che gli stessi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa; è fatta eccezione per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea che è disciplinato da apposito articolo del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi e il decoro dell'Associazione.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 8

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;



b) esclusione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
- mancato pagamento della quota sociale se prevista, entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

2. Il provvedimento motivato di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere presentato per il tramite del Consiglio Direttivo con qualsiasi modalità idonea ad attestarne il ricevimento; sul ricorso delibererà la prima Assemblea utile ovvero altra convocata ad hoc, con priorità rispetto agli altri punti posti all'ordine del giorno. Al ricorrente deve essere garantito il diritto al contraddittorio. In ogni caso l'Assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Fino alla deliberazione dell'Assemblea il provvedimento di esclusione rimane valido ed efficace.

3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione;
- d) l'organo di controllo, ove costituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore;

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEE

Articolo 10

Assemblea ordinaria: competenze e quorum.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) approva l'eventuale bilancio sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- e) revoca il Presidente e il vicepresidente del consiglio direttivo;
- f) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, ove costituito;
- g) nomina e revoca i componenti dell'organo di revisione, ove costituito;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



- i) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - j) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - k) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - l) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
 - m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Assemblea straordinaria e quorum

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 11

L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo, qualora nominato per obbligo di legge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 30, co. 3 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in carica decade automaticamente.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Competenze dell'organo di controllo

All'Organo di controllo sono attribuiti i compiti indicati nell'art. 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo settore. In particolare, lo stesso deve:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;



- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea afferenti alle materie relative ai propri compiti; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo laddove convocato.

Nei casi previsti dall'art.31, c. 6, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ove composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisione legale dei conti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.30 c.6 del CTS, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS è fatto obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; gli stessi devono possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo, imparziale e non possono ricoprire cariche all'interno dell'associazione.
2. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 31, co. 2 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevedere l'organo di revisione, quello in carica decade automaticamente secondo quanto previsto dagli eventuali accordi contrattuali stipulati.

Responsabilità

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'art. 28 del CTS.

Articolo 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da 7(sette) membri, compreso il Presidente. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Possono essere eletti quali componenti il Consiglio Direttivo solo persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati.
3. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.



Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un numero di Consiglieri non inferiore a 1/3 (un terzo), con arrotondamento per eccesso.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, o mediante posta elettronica certificata il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, caso in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo", conservato nella sede dell'Associazione.

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) eleggere il Segretario del Consiglio direttivo;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale e il suo ammontare;
 - h) convocare l'Assemblea;
 - i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse ex art. 6 CTS, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dall'Assemblea e dal CTS;



- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti interni, dal CTS ovvero deliberato dall'Assemblea;
 - o) amministrare i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statuari e dei programmi dell'Associazione stessa, secondo le norme di Legge.
2. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e esegue i compiti delegati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente nell'ambito delle rispettive competenze.

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste da apposito articolo del presente Statuto.

2. Nel rispetto anche di quanto prescritto dall'art. 26 del CTS qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea a tale scopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria che dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita. Ove detta assemblea non dovesse deliberare, dovrà essere convocata una nuova assemblea con la massima urgenza consentita, e così a seguire.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, con approssimazione per eccesso, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso in cui questi non voglia o possa provvedere, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria con la massima urgenza consentita, per procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione, eccezion fatta per l'ipotesi in cui la cessazione derivi da revoca per giusta causa, nel qual caso si procede alla sua temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea a tale scopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo non venisse ripristinato nella sua totalità entro 3 mesi, si procederà allo scioglimento dell'Associazione.

4. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE – SEGRETARIO – TESORIERE

Articolo 13

Il Presidente, che viene eletto dal consiglio direttivo, ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione; Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione;

Il Presidente, in caso d'urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare; Il presidente può delegare all'interno del Consiglio Direttivo la firma per atti singoli e lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali. Tali deleghe devono risultare da atti scritti e da apposite delibere;



In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vicepresidente o, in assenza, dal membro del Consiglio più anziano d'età; In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il consiglio direttivo per l'elezione del nuovo presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo redige i verbali delle riunioni, compila o controlla la corretta compilazione dei libri dell'associazione, attende alla corrispondenza e nelle assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri,

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei libri sociali.

I libri sociali sono tenuti anche su supporto informatico, salva diversa indicazione normativa, e sono a disposizione dei soci per la relativa consultazione. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati a condizione che gli stessi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa; è fatta eccezione per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea che è disciplinato da apposito articolo del presente Statuto.

Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, i libri sociali obbligatori per legge e, in particolare:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;
- f) registro dei volontari.

Titolo VII

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.

Art.15 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali:

- a) quote associative;



- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia.

Art.17 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con le date dell'anno solare: 01 gennaio/31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio. Detto bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria che a tal fine dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, al fine di consentirne il deposito nella piattaforma telematica RUNTS entro i termini stabiliti dal CTS e relative norme di attuazione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei sette giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.18 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Disposizioni finali

Art. 19 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, le disposizioni attuative dello stesso, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI LANUSEI
Registrato il 16 NOV. 2023
Al N° 356 Serie 3
Esatti € 200,00
Ducendo po

Direzione Provinciale di Nuoro
Ufficio Territoriale di Lanusei
Il Dir. Antonella Falchi



Firma su delega del Direttore Provinciale Domenico D'Amico